

SENT. 151/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita	Loreto	Presidente
Ida	Contino	Consigliere
Lucia	d 'Ambrosio	Consigliere
Nicola	Ruggiero	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere -Relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al **n. 61396** del Registro di Segreteria, promosso da PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

contro

1) BAIA Paolo, C.F. BAIPLA47E11D969L, residente in Roma Via Ceresio n. 49, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Massimo Lotti e Doriana Conserva, con i quali è elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Francesco Siacci n. 4, nonché digitalmente agli indirizzi pec massimolotti@ordineavvocatiroma.org; dorianaconserva@ordineavvocatiroma.org

2) SANTORO Marta, C.F. SNTMRT60M59E205D, residente in Roma Via E. Faà di Bruno n. 14, rappresentata e difesa giusta procura

allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Cedric Samarughi con la quale è elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Alcide De Gasperi n. 21 e al domicilio digitale cedricsamarughi@ordineavvocatiroma.org,

3) RAGUSA Antonio Rosario Gerardo, nato a Sapri (SA) il 07/05/1959, C.F. RGSNNR59E07I422S, elettivamente domiciliato in Baronissi (SA) al Corso Garibaldi n. 160, presso lo studio dell'Avv. Rosa Maria Landi (C.F. LNDRMR66E48H703E, pec: avvrosamarialandi@pec.ordineforense.salerno.it), dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in calce alla memoria di costituzione;

avverso

la sentenza n. 643/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, depositata in data 28 novembre 2023.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 6 febbraio 2025, con l'assistenza del Segretario dott. Giovanni Luca Triolo, la relatrice dott.ssa Maria Cristina Razzano, il rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G. dott. Chiara Vetro e gli avvocati Doriana Conserva, Cedric Samarughi e Rosa Maria Landi ciascuno per i rispettivi assistiti.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale in epigrafe

indicata ha dichiarato la prescrizione dell'azione erariale, ritenendo che, per i fatti coincidenti con un illecito penale, il *dies a quo* della prescrizione erariale decorrerebbe dalla richiesta di rinvio a giudizio, e non da decreto che dispone il rinvio a giudizio. La vicenda trae origine dalla trasmissione al p.m. contabile degli atti del procedimento penale n. 3837/12, avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e afferente alla realizzazione di "Piazza della Libertà" nella città di Salerno.

Nello specifico i lavori per la realizzazione del parcheggio, della piazza, della deviazione del torrente Fusandola e delle altre opere di urbanizzazione avevano formato oggetto di quattro affidamenti, per ciascuno dei quali erano state prospettate plurime violazioni di legge e indebiti esborsi a causa di condotte imputabili agli odierni appellanti, nelle rispettive qualità di Direttore dei lavori (Baia), Direttore dell'esecuzione del contratto (Santoro) e di Responsabile unico del procedimento (Ragusa).

Con atto depositato in data 6 febbraio 2024 ha interposto appello il Procuratore regionale, deducendo, a motivo di gravame, l'*error in iudicando* per violazione di legge (art. 112 c.p.c.). Rappresenta che, sebbene per costante giurisprudenza il *dies a quo* del termine prescrizionale sia individuato nel "rinvio a giudizio" per i fatti oggetto di azione penale, tuttavia sarebbe stato individuato – laddove necessario – nel "decreto che dispone il giudizio" il momento a partire dal quale la Procura erariale sarebbe stata in grado di percepire, nei dettagli, gli estremi della fattispecie oggetto di valutazione

giurisdizionale. Tale orientamento sarebbe confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un., n. 33468/2023).

Conclude per l'accoglimento del gravame e la rimessione della causa al primo giudice.

Con memoria depositata in data 14 gennaio 2025 si è costituito in giudizio l'appellato Ragusa Antonio Rosario Gerardo che ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 190, comma 2, c.g.c., per omessa indicazione delle norme di legge violate e delle ragioni di diritto a fondamento dell'appello. Nel merito, ha dedotto in primo luogo l'insussistenza dell'occultamento doloso e la maturazione del termine prescrizionale nel febbraio 2016, pur ammettendo che il relativo esordio risalga, per esigenze di semplicità, all'atto più recente, ossia al 16/02/2011 – data di approvazione della variante suppletiva. In ogni caso, tutti gli atti adottati con il contributo del Ragusa sarebbero stati non solo conoscibili, ma anche perfettamente conosciuti dalla P.A. e da chiunque vi avesse interesse, trattandosi di atti a disposizione della cittadinanza e di pubblico dominio, come qualsiasi atto comunale. Ciò sarebbe tanto più vero se si considera che l'appalto per la costruzione di "Piazza della Libertà" – la piazza più grande d'Europa – e le vicissitudini di cronaca e giudiziarie a esso connesse sarebbero "fatti notori" sin dal 2009 nell'opinione pubblica e nelle istituzioni e avrebbero interessato la stampa locale e nazionale, anche in ragione dei plurimi giudizi, sia penali che civili, che ne sono conseguiti e della notorietà dei soggetti coinvolti, in primis il Sindaco di Salerno dell'epoca e attuale

Presidente della Regione Campania.

In secondo luogo, nel decidere il giudizio di primo grado ed emettere la sentenza n. 643/2023, i primi giudici avrebbero correttamente applicato la legge e, nella specie, l'art. 1 della legge n. 20/1994, l'art. 129 disp. att. c.p.p. e l'art. 2935 c.c. Invero, risulterebbe *per tabulas* la conoscenza certa da parte della Procura contabile dei presunti fatti dannosi sin dal 21/06/2016, per effetto della trasmissione della richiesta di rinvio a giudizio (avvenuta già il 21/04/2016 dalla Procura della Repubblica di Salerno). È da tale data che andrebbe calcolato il termine iniziale di decorrenza della prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità erariale. Nulla cambia anche aderendo alla tesi della Procura di applicazione della sospensione del termine di prescrizione disposta per l'emergenza covid. Il diritto al risarcimento, infatti, si sarebbe irrimediabilmente prescritto pur applicando a tutti questi termini la sospensione prevista per l'emergenza covid dall'art. 85 co. 4 del d.l. n. 18/2020, che avrebbe sospeso i termini prescrizionali per 177 giorni, dal 08/03/2020 al 31/08/2020, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dall'invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 c.g.c., notificato all'ing. Ragusa il 07/04/2022.

La tesi proposta dal Procuratore appellante, che pone il termine *a quo* della prescrizione al 26/10/2016, data di emissione del decreto che ha disposto il rinvio a giudizio, non terrebbe conto del fatto che tale atto conterrebbe fatti e imputazioni di contenuto identico a quelli già indicati nella richiesta di rinvio a giudizio. Pertanto, non vi

sarebbe nessun elemento di novità che potrebbe, anche solo ipoteticamente, giustificare una postergazione del termine *a quo*.

Conclude per il rigetto dell'appello e la liquidazione delle spese di lite.

Con atto pervenuto in data 14 gennaio 2025 si è costituito in giudizio anche l'appellato BAIA Paolo, che ha lamentato *in primis* la *"insussistenza del preteso orientamento giurisprudenziale che – chiamato specificatamente a decidere in ordine alla decorrenza della prescrizione dalla richiesta o dal decreto che dispone il rinvio - farebbe decorrere il termine di prescrizione da quest'ultimo"*. Tutti i precedenti giurisprudenziali richiamati in appello atterrebbero a ben diversa questione, ossia alla decorrenza della prescrizione dal compimento dei fatti, come richiesto dalle parti, ovvero dalla loro emersione - a seconda dei casi genericamente individuata, in quanto la relativa differenza temporale non sarebbe stata rilevante ai fini del decidere - nella richiesta o nel rinvio a giudizio. La questione della decorrenza - esaminata dalle sentenze citate - non avrebbe mai riguardato, insomma, il distinguo tra richiesta di rinvio a giudizio, comunicazione ex art. 129 c.p.c. e rinvio a giudizio.

Sotto un secondo profilo, i primi giudici avrebbero correttamente individuato la decorrenza della prescrizione dell'azione erariale dalla comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p.. Nella denegata ipotesi di decorrenza della prescrizione dal decreto di rinvio a giudizio, l'azione sarebbe, comunque, prescritta, non potendo trovare applicazione la sospensione della prescrizione dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 prevista in materia di giustizia contabile per contrastare l'emergenza

epidemiologica da COVID -19 dall'art. 85 comma 4 D.L. n. 18/2020. La richiamata norma prevederebbe, infatti, la sospensione dei termini per i giudizi in cui sia stato disposto un rinvio d'ufficio delle udienze a data successiva al 31 agosto 2020 sulla base delle misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari e si riferirebbe unicamente ai giudizi in cui sia stato disposto un rinvio d'ufficio delle udienze a data successiva al 31 agosto 2020. Nel caso di specie non sussisteva, al tempo, alcun giudizio e non poteva, dunque, essere disposto alcun rinvio d'ufficio delle udienze. In via ulteriormente gradata ripropone la questione di *illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 85 co. 4 d.l. 18/2020*, per violazione del principio di legalità di cui agli artt. 25, secondo comma e 117, primo comma, Cost. alla luce di quanto già stabilito dal Giudice delle Leggi con riferimento all'identica previsione emanata in materia di giustizia civile e penale contenuta nell'art. 83, comma 9 D.L. n. 18/2020. La Corte costituzionale avrebbe, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 comma 9 D.L. n. 18/2020 per violazione del principio di legalità nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti sono rinviati sulla base delle misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari (cfr. Corte costituzionale 6.7.2021 n. 140), fissando principi di incontrovertibile portata generale. Conclude per la reiezione dell'appello e la refusione delle spese di lite.

Alle già indicate argomentazioni sono sovrapponibili gli identici profili

di contestazione veicolati dall'appellata SANTORO Marta, patrocinata come in atti, con memoria depositata in data 14 gennaio 2025. L'appellata chiede, conclusivamente, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza con vittoria delle spese di giustizia.

All'udienza odierna, sentite le parti che si sono riportate alle conclusioni rassegnate in atti, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1.Preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità del gravame per genericità dei motivi. La questione si appalesa infondata. Secondo consolidata giurisprudenza contabile, anche di questa Sezione, il requisito della specificità dei motivi di appello non va inteso in senso formalistico, dato che esso sostanzialmente richiede che dall'atto di appello siano comprensibili le ragioni di fatto e di diritto che contraddicono le argomentazioni della sentenza impugnata e i riferimenti critici agli specifici contenuti argomentativi della decisione impugnata, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente i passaggi argomentativi della decisione impugnata, quando l'appellante abbia esposto la sua doglianza in modo incompatibile con l'argomentazione complessiva (Sez. II app., sentenze nn. 195, 250, 265, 353 e 398 del 2023; n. 373/2022). L'appello è sufficientemente corredato dei riferimenti in fatto e in diritto, con rinvii alla giurisprudenza contabile posta a

supporto della doglianza, sicché può ritenersi assolutamente idoneo a superare il vaglio di genericità dedotto dagli appellati.

2. Nel merito, l'appello del Procuratore regionale è infondato e non merita accoglimento. Il gravame verte esclusivamente sulla questione preliminare di merito decisa in senso dirimente dalla Sezione territoriale, in quanto avente a oggetto la prescrizione del credito erariale in relazione ai fatti di causa. La Procura regionale sostiene che il termine prescrizionale in esame decorre dal decreto di rinvio a giudizio in sede penale e non dalla relativa istanza.

Il giudizio in esame riguarda l'azione di responsabilità amministrativo-contabile instaurata dalla Procura erariale di questa Corte nei confronti di Baia Paolo, Santoro Marta e Ragusa Antonio Rosario Gerardo per sentirli condannare, a titolo di dolo o, in subordine, di colpa grave, al pagamento in favore del Comune di Salerno della somma di € 4.356.381,31 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, in quanto gli stessi nelle rispettive funzioni di Direttore dei lavori, di Direttore dell'esecuzione del contratto e di Responsabile unico del procedimento, in occasione dei lavori per la realizzazione della Piazza della Libertà e del relativo parcheggio sottostante, nonché delle altre opere di urbanizzazione, avrebbero violato le norme di diligenza e di buona fede, nonché la normativa speciale dei contratti pubblici all'epoca vigente (d.lgs. 18 aprile 2006 n. 163). I fatti contestati agli odierni appellati sono stati oggetto di procedimento penale in merito al quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di

Salerno ha provveduto ex artt. 416 e ss. c.p.p. alla richiesta di rinvio a giudizio dei convenuti in data 21.04.2016. La notizia ex art. 129 disp. att. c.p.p. della richiesta di rinvio a giudizio risale al 21.06.2016. Soltanto in data 26.10.2016 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha disposto con decreto il rinvio a giudizio dei convenuti. Il Procuratore regionale ha provveduto a notificare gli atti di costituzione in mora dei presunti convenuti ai sensi dell'art. 66, comma 1, c.g.c. nelle date del 12.04.2022 (ing. Baia) e 13.04.2022 (arch. Santoro e Ragusa), mentre gli inviti a fornire deduzioni ex art. 67 c.g.c. sono stati notificati il 7.04.2022 (Ragusa), il 20.04.2022 (Santoro) e il 28.04.2022 (Baia). Infine, l'atto di citazione è stato notificato il 12.12.2022 (Baia e Santoro) e il 27.12.2022 (Ragusa).

3. Non ha pregio la deduzione degli appellati in relazione alla mancanza di occultamento doloso del danno. La fattispecie dannosa dedotta in giudizio è stata oggetto di lunga e complessa indagine penale, della quale gli elementi rilevanti in questa sede sono emersi anche grazie alla c.t. allegata all'informativa ex art. 129 cit. La circostanza che gli illeciti contestati deriverebbero da atti pubblici del Comune di Salerno (delibere di Giunta o Determine Dirigenziali), nei quali si sarebbe sostanziata la responsabilità degli odierni appellati non esclude affatto il doloso occultamento, posto che, allo scopo di disvelare l'illiceità e la dannosità delle condotte, si è reso necessario un laborioso approfondimento istruttorio, con conseguente slittamento del *dies a quo* della prescrizione alla data della scoperta

dell'evento dannoso, come previsto dall'art. 1, comma 2, ultima parte, della legge n. 20 del 1994. La "scoperta" del danno va intesa non come semplice conoscenza o conoscibilità di un illecito penale, ma come concreto disvelamento delle linee essenziali dell'attività illecita e soprattutto del danno, a seguito di specifiche attività investigative (cfr. II Sez. app. n. 238/2017 e I Sez. app. n. 264 e n. 407 del 2012): occorre cioè la conoscenza delle componenti essenziali dal danno stesso, coincidente con l'esercizio dell'azione penale o quanto meno con indagini precise (anche extrapenali) che lo accertino e quantifichino, consentendo l'azione del p.m. contabile (v. II Sez. app. n. 592/2014). Quando il fatto storico generatore della responsabilità si connota per la sua rilevanza penale, si rende tendenzialmente necessario attendere la chiusura delle indagini preliminari che segna, alla stregua dell'art. 329 c.p.p., il termine ultimo per far cessare il vincolo alla segretezza (Sez. II app. n. 836/2017), a meno non si provi che l'amministrazione o il requirente siano venuti a conoscenza degli illeciti erariali prima dell'indicata *discovery*.

4. Ciò posto, se le condotte dalle quali deriva il danno erariale sono oggetto di indagine in sede penale e di doloso occultamento, nell'alternativa tra richiesta di rinvio a giudizio e successivo decreto che lo dispone, la giurisprudenza contabile ha sempre optato per ritenere decorrente la prescrizione da quello dei due momenti in cui si ha l'effettiva conoscenza dei fatti dannosi, almeno nel loro nucleo essenziale, concretamente e chiaramente definito nei suoi elementi

soggettivi e oggettivi.

Nella fattispecie, la scoperta del danno non può, tuttavia, ancorarsi alla data del decreto del GUP che ha disposto il rinvio a giudizio (26.10.2016), come correttamente rilevato in sentenza, stante l'obiettiva esistenza di atti antecedenti assolutamente idonei a disvelare il danno per cui è causa in tutti i suoi elementi qualificanti.

E invero, come fondatamente eccepito dagli appellati, l'informazione ex art. 129 disp. att. c.p.p. del 21/06/2016, con allegata copia della richiesta di rinvio a giudizio (del 21/04/2016) del PM penale (con visto del 21/06/2016), risulta pervenuta e acquisita al protocollo della Procura regionale in data 11/07/2016. All'informativa è stato allegato un cd-rom contenente la relazione del c.t. del p.m. penale con una dettagliata ricostruzione dei fatti, poi puntualmente ripresi dal Procuratore regionale nell'invito a dedurre. In tale ultimo atto si fa riferimento ai danni derivati dall'appalto dei lavori relativi agli Interventi "A" e "B", a seguito di procedura a evidenza pubblica, con il ribasso del 31,011%, alla Tekton S.C. a r.l., giusto Contratto del 15 dicembre 2009 rep. 24192 per l'importo di € 14.948.359,57, oltre I.V.A. (gli stessi, realizzati dalla E.S.A. Costruzioni Generali S.p.A. consociata Tekton indicata, in sede di gara, come impresa esecutrice, sono stati diretti dallo stesso Raggruppamento di Professionisti OMISSIS Bofill Arquitectura S.L., giusta Convenzione di incarico 28 gennaio 2010, Rep. 24245), come "*ampiamente emerge dall'Informativa di P.G. e dalla Consulenza resa alla Procura della Repubblica*". Nella descrizione delle singole poste di danno erariale, il

Procuratore regionale richiama proprio la c.t. acquisita in uno alla richiesta di rinvio a giudizio in sede penale. In particolare:

- per il danno erariale indicato alla lettera D.1) per € 1.030.335,78, derivante dalla previsione di Nuovi Prezzi (responsabili: Paolo BAIA e Antonio Rosario Gerardo RAGUSA) si precisa sin dall'invito a dedurre che "*secondo i consulenti della Procura della Repubblica, con la Perizia di Variante in alcuni casi sono stati approvati Nuovi Prezzi assolutamente fuori mercato (NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, NP7, NP8, NP9, NP10, NP11, NP12, NP13, NP14, NP28) per un danno complessivo pari ad € 1.030.335,78. Infatti, contestualmente all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva furono concordati n. 29 Nuovi Prezzi*";
- per il danno erariale sub D.2) per € 1.208.833.72, derivante dall'esecuzione di lavorazioni in modo difforme da quanto previsto con il Nuovo Prezzo NP1 (responsabile: Paolo BAIA), si riferisce "*Come ricostruito dagli atti penali (cfr. Capo d'imputazione n. 8), in data 6 giugno 2011 nello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 10 (relativo all'intervento "A" per lavori realizzati al 31 maggio 2011), veniva attestato falsamente che una delle demolizioni previste era stata effettuata con martello pneumatico a mano (come effettivamente previsto dal Nuovo Prezzo NP1, relativo alle demolizioni, per un prezzo di 215,27 €/m3). In realtà, come si evince dal corredo fotografico presente nella relazione dei consulenti tecnici della Procura della Repubblica, le demolizioni furono effettuate con "martellone" montato su escavatore (che*

invece ha un costo molto inferiore, pari a 23,00 €/m3). In tal modo, veniva riconosciuta una somma non dovuta…";

- per il danno erariale sub D.3), per € 549.420,15, derivante dal riconoscimento all'appaltatrice di somme per lo smaltimento delle acque di falda (in violazione del Capitolato Speciale di Appalto) (responsabili: Paolo BAIA e Antonio Rosario Gerardo RAGUSA), si rinvia ancora una volta alla "Consulenza resa alla Procura della Repubblica (Consulenza, pagg. 655-659)", dalla quale già emergeva "*che – con la Perizia di Variante n. 1 – venivano annoverati tra i "Costi Sicurezza" gli oneri di smaltimento delle acque di falda (c.d. "Well Points"). Tuttavia, come viene messo in evidenza dai consulenti, l'art. 43 del Capitolato Speciale d'Appalto (rubricato "Scavi in genere") prevedeva che "Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in genere l'appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso deve incontrare: […] per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza di acqua […]". Pertanto, venivano riconosciute indebitamente all'impresa appaltatrice le corrispondenti somme pari a complessivi € 549.420,15 (somme poi liquidate dal 16 marzo 2011, data di emissione della prima determina di liquidazione con la quale venivano corrisposti, in maniera percentuale, i citati oneri, al mese di agosto 2012, data dell'ultima determina";*
- per i danni erariali sub lett. E1) relativi alla Realizzazione

Parcheggio, Piazza e sistemazioni esterne del Fronte-Mare e spiaggia, Opere Complementari intervento "A" affidate direttamente al Consorzio Stabile Tekton S.C. a r.l. con il ribasso del 31,011% per € 2.606.190,73 oltre IVA, il requirente precisa che "*Dalla Consulenza tecnica redatta in sede penale (Consulenza, pagg. 599-616) emerge che con le Opere Complementari è stata prevista ed introdotta la "corazzatura", cioè l'applicazione di uno strato di resina sul massetto di cemento posto in opera nel parcheggio, per un valore totale pari ad € 832.215,08. In particolare, i consulenti – autorizzati dai PM penali ad effettuare carotaggi – hanno accertato l'esistenza di (un'altezza della pavimentazione di 18 centimetri, in luogo dei 20 centimetri previsti nonché di) uno spessore della "corazzatura" di 1-2 millimetri (in luogo dei 7 millimetri previsti). In tal modo, dimostrano i consulenti, si è consentita la locupletazione di € 832.215,08 (somma della quale il PM penale chiedeva il sequestro preventivo: cfr. Richiesta di misura cautelare)";*

- per la posta di danno sub E.2) per € 516.561,38, derivante dalla previsione di prezzi sovrastimati per le Opere Complementari (calcolato per differenza rispetto ai reali prezzi di mercato, come determinati dai consulenti della Procura della Repubblica) (responsabili: Paolo BAIA e Antonio Rosario Gerardo RAGUSA), ancora nell'invito a dedurre si legge che "*Dalla Consulenza tecnica redatta per la Procura penale (Consulenza, pagg. 481-498), emerge che i Nuovi Prezzi delle Opere Complementari sono stati*

sovrastimati (sia in relazione al valore effettivo di mercato dei materiali utilizzati, sia con riferimento ai tempi dichiarati per l'esecuzione delle singole variazioni) per una differenza, rispetto ai reali valori ricalcolati dai consulenti, pari ad € 937.840,66 (cifra per la quale veniva anche Richiesta misura cautelare reale)".

In definitiva, i fatti contestati agli odierni appellati collimano con quelli oggetto della richiesta di rinvio a giudizio e della consulenza tecnica posta a base di tale atto, oggetto di trasmissione da parte della Procura della Repubblica al p.m. contabile, e contenente un'ampia e dettagliata descrizione degli addebiti e l'indicazione degli imputati/responsabili del danno. Il successivo decreto che ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati (del 26/10/2016) non fa altro che riprodurre il contenuto della richiesta, senza aggiungere nulla in merito ai fatti contestati o ai soggetti coinvolti.

Deve pertanto escludersi che, nel caso specifico, la decorrenza della prescrizione possa differirsi alla successiva emissione del decreto che ha disposto il giudizio penale, stante la comprovata anteriore conoscenza qualificata del fatto dannoso da parte del p.m. erariale. Militano in senso favorevole alle argomentazioni esposte numerose pronunce che lasciano decorrere *l'exordium praescriptionis* proprio dalla data di notifica della richiesta di rinvio a giudizio unitamente alla data di fissazione dell'udienza preliminare (ex pluribus, III Sez. app. n. 308 del 2016 e n. 60 del 2017; II Sez. n. 383 del 2017).

L'atto di costituzione in mora risulta, pertanto, notificato ben oltre il termine quinquennale, pur dovendosi considerare la sospensione dei

termini ex art. 85 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile), convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, a far tempo dal 8 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020. Tale ultima questione, dedotta dagli appellati soltanto in via subordinata all'accoglimento del gravame – con l'effetto che in caso di rigetto la questione risulta praticamente assorbita – deve ritenersi ormai pacificamente risolta alla luce dei principi enucleati dalla pacifica giurisprudenza contabile (tra le tante, più di recente, cfr. Sez. I app. 470/2023; Sez. II app. sent. 302/2024, 19/2024, 275/2023; Sez. III app. 484/2023) da questo Collegio puntualmente condivisi.

5. L'appello deve, conclusivamente, essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado integralmente confermata. Le spese di lite sono integralmente compensate, considerata la natura preliminare della questione risolta ex art. 31 c.g,c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello, così definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado impugnata.

Le spese di lite sono integralmente compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025.

L'Estensore Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano) (dott.ssa Rita Loreto)

F.to digitalmente F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 25 GIUGNO 2025

p. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

F.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco